

Comune di Porto San Giorgio

Provincia di Fermo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	6
Articolo 1	6
Ambito e finalità del regolamento	6
Articolo 2	6
Definizioni e disposizioni generali	6
Articolo 3	8
Presupposto del canone.....	8
Articolo 4	8
Soggetto obbligato	8
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	9
Articolo 5	9
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico	9
Articolo 6	11
Tipi di occupazione.....	11
Articolo 7	11
Occupazioni occasionali	11
Art. 8	12
Occupazioni d’urgenza	12
Articolo 9	12
Istanza e rilascio della concessione.....	12
Articolo 10	14
Titolarità della concessione e subentro	14
Articolo 11	15
Rinnovo, proroga e disdetta	15
Articolo 12	16
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	16
Articolo 13	16
Decadenza ed estinzione della concessione	16
Articolo 14	17
Occupazioni abusive	17
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	18
Articolo 15	18
Istanze per i messaggi pubblicitari.....	18
Articolo 16	19
Tipologie di impianti pubblicitari	19

Articolo 17	21
Istruttoria amministrativa.....	21
Articolo 18	22
Procedure	22
Articolo 19	22
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	22
Articolo20	23
Rinnovo, proroga e disdetta	23
Articolo 21	24
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	24
Articolo 22	24
Decadenza ed estinzione della autorizzazione	24
Articolo 23	25
Rimozione della pubblicità	25
Articolo 24	25
Le esposizioni pubblicitarie abusive	25
Articolo 25	25
Il piano generale degli impianti pubblicitari	25
TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	26
Articolo 26	26
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	26
Articolo 27	26
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	26
Articolo 28	27
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	27
Articolo 29	27
Determinazione delle tariffe annuali.....	27
Articolo 32	30
Occupazioni non assoggettate al canone.....	30
Articolo 33	31
Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone	31
Articolo 34	32
Riduzioni e maggiorazioni del canone per occupazione e per esposizioni pubblicitarie	32
Articolo 35	33
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	33
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	33
Articolo 36	33
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	33

Articolo 37	34
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	34
Articolo 38	34
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	34
Articolo 39	34
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	34
Articolo 40	35
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	35
TITOLO VI-RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	36
Art.41	36
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	36
Articolo 42	37
Accertamenti -Recupero canone	37
Articolo 43	37
Sanzioni e indennità.....	37
Articolo 44	38
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	38
Articolo 45	38
Articolo 46	39
Riscossione coattiva.....	39
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	39
Articolo47	39
Passi carrabili e accessi a raso	39
Articolo 48	40
Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	40
Articolo 49	41
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	41
Articolo 50	41
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	41
Articolo 51	42
Attività di propaganda elettorale.....	42
Articolo 52	42
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio.....	42
Articolo 53	42
Occupazione con elementi di arredo.....	42
Articolo 54	43
Esposizione merci fuori negozio.....	43
Art. 55	43

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	43
Articolo 56	43
Occupazioni per traslochi	43
Articolo 57	44
Serbatoi	44
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....	44
Articolo 58	44
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	44
Articolo 59	45
Pubblicità realizzata con pannelli luminosi e proiezioni	45
Articolo 60	45
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	45
Articolo 61	45
Frecce direzionali – Pre-insegne.....	45
Articolo 62	46
Locandine.....	46
Articolo 63	46
Striscioni e gonfaloni	46
Articolo 64	46
Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	46
Articolo 65	47
Regime transitorio.....	47
Articolo 66	47
Disposizioni finali.....	47
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	48
Allegato B - ELENCO DESCRITTIVO DELLE TARIFFE ORDINARIE VIGENTI NELL’ANNO 2020 E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI – PREVISIONE FATTISPECIE DEHORS	48

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Porto San Giorgio del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Con riferimento alle occupazioni relative ai c.d. "Dehors" ricadenti nella disciplina di cui allo specifico regolamento, di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. 2595 del 15/12/2020, approvato con D.C.C. n. ___ del ___ si rinvia alle disposizioni del suddetto regolamento per ogni aspetto tecnico e procedimentale mentre con riferimento alla tariffa si applicherà la specifica voce di cui all'allegato prospetto. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio¹, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- locandine;
- pubblicità su autoveicoli;
- tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione, trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

13. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Porto San Giorgio appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 10.000 e fino a 30.000 abitanti.

Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio, tra cui anche quello stradale o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale all'ufficio comunale di competenza.
Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata almeno 10 giorni prima al fine di consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 04.06.2015 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
- 3 In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga

delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione secondo quanto previsto nello schema di domanda disponibile sul sito istituzionale dell'ente. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

11. È vietata l'occupazione di suolo pubblico nei seguenti spazi pubblici:

- Piazza Silenzi;
- Il marciapiede a Est e tutta l'area pedonale del Lungomare Gramsci.

12. In deroga al precedente comma, è consentita l'occupazione temporanea in piazza Silenzi e sul marciapiede a Est per tutta l'area pedonale del Lungomare Gramsci quando la richiesta riguarda manifestazioni organizzate o patrocinate espressamente dal Comune di Porto San Giorgio.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori due giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio comunale competente su apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale dell'ente.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo dell'Ente. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad effettuare la relativa istruttoria eventualmente provvedendo alla richiesta dei pareri ritenuti necessari,

anche in relazione alla particolarità della occupazione. Detti pareri devono essere espressi e comunicati dagli uffici comunali interessati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il termine per il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Alla richiesta di concessione o autorizzazione dovrà essere allegata l'attestazione di versamento per la costituzione di un fondo rimborso spese, come indicato nel seguente prospetto, che successivamente potrà essere modificato/integrato dalla Giunta Comunale sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia di determinazione dei diritti:

CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUGO	TOTALE DIRITTI
Occupazione permanente	€ 10,32	€ 25,82	€ 15,49	€ 51,45
Passi Carrabili	€ 5,16	€ 10,32	€ 10,32	€ 25,82
Occupazione temporanea	€ 5,16	€ 12,91	€ 7,74	€ 25,82

7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

8. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

9. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

11. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 10 **Titolarità della concessione e subentro**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 5;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annessi strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'ufficio comunale competente apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso,

qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione, tranne che nel caso di pagamento anticipato, di cui all' art 34, comma 1, lett. c).

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 9, comma 9 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente ufficio comunale.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni dieci.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata 10 giorni prima del termine dell'occupazione.

5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa

comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

7. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica il canone dovuto per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20 %.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro sei mesi per le concessioni permanenti e tre mesi per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento .

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine

non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale all'ufficio comunale di competenza.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16 **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Pre - insegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17 **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad effettuare la relativa istruttoria eventualmente provvedendo alla richiesta dei pareri ritenuti necessari, anche di altri enti competenti in materia, in relazione alla particolarità dell'esposizione pubblicitaria. I pareri di competenza comunale devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 18 Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all'ufficio comunale competente ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 19 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23 **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 24 **Le esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 25 **Il piano generale degli impianti pubblicitari**

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 85 del 03.10.2001.

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa, all'uso pubblico anche in relazione alle modalità dell'occupazione con particolare riferimento a quelle permanenti di cui al vigente regolamento dei c.d. "Dehors" nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri, laddove effettivamente individuati, sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. +Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, il canone va commisurato alla superficie dei posti assegnati.

Articolo 27

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun giorno e per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 28

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su tre categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante. Tale classificazione ha valenza solo per la determinazione delle tariffe per le occupazioni e non per le esposizioni pubblicitarie.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. Per le occupazioni le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.
2. La determinazione annuale delle tariffe del canone è effettuata con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

3. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata annualmente dalla Giunta Comunale. In allegato al presente regolamento vengono riportate le tariffe per l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari attualmente applicate nel Comune di Porto San Giorgio integrate con la tariffa relativa alla fattispecie prevista dai regolamenti sui Dehors.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30 **Determinazione delle tariffe giornaliera**

- 1 Per le occupazioni le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale. In allegato al presente regolamento vengono riportate le tariffe per l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari attualmente applicate nel Comune di Porto San Giorgio.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Per le occupazioni temporanee la tariffa del canone ordinariamente stabilita per l'occupazione per ciascuna categoria deve intendersi riferita alle 24 ore. Per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore si applicherà la tariffa oraria ottenuta dividendo la tariffa ordinaria per le 24 ore, senza tener conto di decimali. Le frazioni di ora vengono arrotondate sempre per eccesso.
6. Il canone si applica a giorno, a metro quadrato lineare in relazione alle ore di occupazione in base alle tariffe stabilite su fasce orarie definite in sede di determinazione delle tariffe con deliberazione dalla Giunta Comunale.

7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella indicata nel prospetto allegato sub b) al presente regolamento; le tariffe saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale. Per tali fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste nel primo periodo.

4. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma 3 che abbiano superficie compresa tra 5,5 e 8,5 mq, la tariffa del canone è maggiorata del 50 %; per quelle di superficie superiore a 8,5 mq la maggiorazione è del 100%.

5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

6. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

9. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri, laddove effettivamente individuati, sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 32 **Occupazioni non assoggettate al canone**

1. Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833, art. 1, della Legge n. 160/2019 che qui di seguito si riportano per finalità descrittive:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale,

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

2. Sono altresì, previste, le seguenti esenzioni, ai sensi dell'art.1, comma 821, lettera f), Legge n. 160/2019:

a) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo volte alla promozione della città realizzate con il patrocinio dell'ente formalmente espresso con deliberazione di Giunta comunale, nella quale si dà atto della particolare meritevolezza dell'iniziativa;

b) le manifestazioni di qualsiasi tipo coorganizzate dal Comune di Porto San Giorgio, così come risultante da apposita preventiva deliberazione di Giunta Comunale;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate a servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi a esse assegnate;

d) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;

e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

f) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;

g) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

h) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

Articolo 33

Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

1. Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833, art. 1, della Legge n. 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente richiamate nel presente regolamento e che qui di seguito si riportano per finalità descrittive:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;

2. Sono altresì, previste, le seguenti esenzioni, ai sensi dell'art.1, comma 821, lettera f), Legge n. 160/2019:

- a) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- b) le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato.

Articolo 34

Riduzioni e maggiorazioni del canone per occupazione e per esposizioni pubblicitarie

1. Ai sensi del comma 82, lettera f), sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione (sia temporanee che permanenti) eccedente i mille metri quadrati;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50 % per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni ;
 - c) È disposto che per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50% se il pagamento avviene anticipatamente;
 - d) È disposto che per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici vengano calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq; del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. Per la determinazione del canone si applica la tariffa giornaliera con riduzione dell'80 %;
 - e) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - f) È disposta la riduzione del canone del 50 % per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune;
 - g) È disposta la riduzione del canone dell'50% per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - h) È disposta la riduzione del canone dell'80% per le occupazioni e del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive;
 - i) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - j) È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante;
 - k) È disposto che per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti non si applica l'aumento previsto fino al 50%;

- l) È disposto che per gli accessi carrabili o pedonali non qualificabili come passi carrabili per i quali, a richiesta dell'interessato, venga previsto il divieto di sosta sull'area antistante gli stessi, mediante esposizione di apposito cartello fornito dal Comune, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
- m) È disposto che per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili o utilizzati, la tariffa è ridotta del 90%;
- n) È disposto che per i passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburante la tariffa è ridotta del 50%;
- o) È disposto che per le occupazioni temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 831 della Legge n. 160/2019, la tariffa è ridotta del 50%.

Articolo 35

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50. Detta disposizione non si applica alle occupazioni effettuate da Società interamente partecipate dal Comune di Porto San Giorgio.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di

rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 37

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 o 15 giorni è quella indicata nel prospetto allegato sub b) al presente regolamento; le tariffe saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il canone di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli il canone è maggiorato del 100%.

5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 38

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 39

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 40

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve contenere le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI-RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art.41

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 100,00 sarà facoltà dell'Ufficio o del concessionario se esistente, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione massimo quattro rate con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 100,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
- 3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 42

Accertamenti -Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 43

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 44 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune o suo concessionario procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 45 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento

dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone o il concessionario se incaricato può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 46

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 47

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione

del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Non sono considerati passi carrabili i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.

7. È fatto salvo il rilascio da parte del Comune e su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, di apposito cartello segnaletico per evitare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi: il divieto di utilizzo di detto arco da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

8. Non si costituisce passo carrabile con l'apposizione, a cura diretta di persone o enti diversi dall'Amministrazione Comunale, di cartelli, scritte e altri contrassegni su portoni, cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.

9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

10. In ogni caso ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune o al concessionario se individuato. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

11. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per un passo carrabile su spazi ed aree pubbliche o su aree gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente.

12. Per i passi carrabili costituiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento a una superficie complessiva non superiore a mq 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Articolo 48

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole

colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 829 della Legge n. 160/2019.

Articolo 49

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato l'ipotesi a) lo specifico coefficiente agevolato l'ipotesi b) l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non saranno verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo dovuto.

Articolo 50

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 51 **Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 52 **Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio**

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 53 **Occupazione con elementi di arredo**

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 54 **Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 55 **Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato si rinvia a quanto disposto con regolamento approvato con D.C.C. n. ___ in materia di "Dehors".

Articolo 56 **Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 57 Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. In ogni caso i serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 829 della Legge . n. 160/2019.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 58 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti all'uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

4. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 59

Pubblicità realizzata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile il canone dovuto, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare è quella indicata nel prospetto allegato sub b) al presente regolamento; le tariffe saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti il canone dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è quella indicata nel prospetto allegato sub b) al presente regolamento; le tariffe saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 60

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 61

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 62 Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 63 Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 64 Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 da presentarsi al Comune o al concessionario.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 gennaio, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio/concessionario prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 65 **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente/concessionario provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

Articolo 66 **Disposizioni finali**


1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Allegato B - ELENCO DESCRITTIVO DELLE TARIFFE ORDINARIE VIGENTI
NELL'ANNO 2020 E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - PREVISIONE
FATTISPECIE DEHORS



I ZONA

- VIA ANCONA
- VIA A. COSTA
- VIA A. CARO
- VIA ASPROMONTE
- VIA BARACCA
- VIA BATTISTI
- VIA BENI
- VIA BONI
- VIA BRENNERO
- VIA G. BRUNO
- VIALE BUOZZI
- VIA CAIROLI
- VIA CASTELFIDARDO
- VIA CATTANEO
- VIALE CAVALLOTTI
- VIA CAVOUR
- VIA CHIESA DAMIANO
- VICOLO CIALDINI
- VIA COLDILANA
- VIA COLOMBO
- VIA CRISPI
- CURTATONE
- VICOLO DELLE RETI
- VIA DUE GIUGNO
- ARENA EUROPA
- VIA EUROPA
- VICOLO FERRI
- VIA FERRI
- VIA FICCADENTI
- VIA FILZI
- VIA FIRENZE
- VIA GALLIANO
- C.SO GARIBALDI LATO EST
- PIAZZA GASLINI
- VIA GENOVA
- VIA GENTILI
- GIARDINO D'ESTATE
- VIA GORIZIA
- L.RE GRAMSCI
- VIA LEOPARDI
- VIA LEPANTO
- VIA LIBERTA'
- VIA MACCHI
- VIA MADDALENA DA CANOSSA
- PIAZZA MARINA
- CORSO MAGELLANO
- PIAZZA MARINAIO
- VIA MARCONI
- VIA MARSALA
- VIA MARTIRI DI CEFALONIA
- PIAZZA MATTEOTTI
- VIA MAZZINI
- PIAZZA MENTANA
- VIA MURRI
- VIA MILAZZO
- VIALE DON MINZONI
- VIA MONTANARA
- VIA MONTELLO
- VIA MONTEGRAPPA
- VIA NARDI
- VIA OBERDAN
- VIA OLEANDRI
- VIA PALERMO
- VIA PANFILI
- VIA PIAVE
- VIALE DEI PINI
- VIA PISACANE
- VIA POLO
- VIA I MAGGIO
- VIA PROPERZI
- VIA IV NOVEMBRE
- VIA RE DI PUGLIA
- VIALE DELLA REPUBBLICA
- VIA DELLA RESISTENZA
- VIA RISMONDO
- VIA F.LLI ROSSELLI (LATO EST)
- VIA SACCONI
- VIA SALVADORI
- PINETINA SALVADORI
- VIA N. SAURO
- VIA SETTEMBRINI
- VIA VII NOVEMBRE
- VIA SIMONETTI
- VIA TOMBOLINI
- PIAZZA TORINO
- VIA TRENTO
- VIA TREVISANI
- VIA TRIESTE
- VIA URBINO
- VIA VECCHI
- VIA VELA *****
- VIA VENETO
- VIA VENEZIA
- VIA XX SETTEMBRE
- VIA VERDI
- VIALE DELLA VITTORIA
- VIA VOLTURNO

II ZONA

- VIA ADDA
- VIA ANTONELLO DA MESSINA
- ZONA SALVANO
- VIA ADIGE
- VIA ALBERTI
- VIA ALFIERI
- VIA ARIOSTO
- VIA ARNO
- VIA BAGLIONI
- VIA BEATO ANGELICO
- VIA BELLINI
- VIA BERNINI
- VIA BOCCACCIO
- VIA BOLOGNA
- VIA BOTTICELLI
- VIA BRAMANTE
- VIA BRUNELLESCHI
- VIA BONAPARTE
- PARCO BONAPARTE
- VIA CALZECCHI
- VIA CELLINI
- VIA CIMABUE
- VIA CHIENZI
- VIA CARAVAGGIO
- LARGO CARDUCCI
- CORSO CASTEL SAN GIORGIO
- STRADA VICINALE CASTIGLIONESE
- VIA CERRETANI
- VIA CIMAROSA
- VIA COLLINA
- VIA CORREGGIO
- VIA A.COSTA
- VIA CROCEFISSO
- VIA CROCE
- VIA D'ANNUNZIO
- PIAZZA DANTE ALIGHIERI
- VIA DA VINCI
- VIA DEL ROSARIO
- VIA DELLA FRANCESCA
- VIA DONATELLO
- VIA DONIZETTI
- VIA DUSE
- VIA EINAUDI
- STRADA FERMANA
- PIAZZA FALCONE E BORSELLINO
- VIA FERMI
- VIA FERRARIS
- VIA FOSCOLO
- VIA GALILEI
- VIA GALVANI
- VIA GIORDANO
- VIA GIORGIONE
- VIA GIOVANNI PAOLO I
- VIA GIOVANNI XXIII
- VIA GIULIANO DA SAN GALLO
- VIA GIOCHI OLIMPICI
- VIA GIOTTO
- VIA KENNEDY
- VIA LE MARINE
- VIA MACCHIARELLI
- VIA MALPIGHI
- VIA MONTEGNA
- PIAZZA MANZONI
- VIALE MARCHE
- VIA MEDAGLIE D'ORO
- VIA MEUCCI
- VIA MICHELANGELO BUONARROTI
- VIA MINCIO
- VIA MOLISE
- VIA MORGAGNI
- VIA NAPOLI
- VIA NIBBI
- VIA PACINOTTI
- VIA PARINI
- PIAZZA DELLA PACE
- VIA PASCOLI
- VIA PAVESE
- VIA PERGOLESI
- VIALE PETRARCA
- VIA PIEMONTE
- VIALE DEI PINI
- VIA PIRANDELLO
- VIA PIAN DELLA NOCE
- VIA PO
- STRADA POMPEIANA
- VIA PUCCINI
- PIAZZA 4 GIORNATE
- VIALE REGIONE
- ROCCA TIEPOLO
- VIA ROSSINI
- VIA RUBICONE
- PIAZZA SAN GIORGIO
- VIA SAN MARTINO
- COSTA SAN PAOLO
- VIA SANZIO
- VIA SILENZI
- VIA SOLFERINO
- VIA SPALLANZANI
- VIA SPONTINI
- VIA SVEVO
- VIA TASSO
- VIA TEVERE
- PIAZZA TEATRO
- VICOLO TEATRO
- VIA TIEPOLO
- VIA TINTORETTO
- VIA TORRICELLI
- VIA VANVITELLI
- VIA VECELLIO
- PIAZZA 25 APRILE
- VIA VENEZIA

III ZONA

- VIA CACCIONA
- VIA KOLBE
- VIA MISERICORDIA
- PORTO TURISTICO
- VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
- VIA SAN NICOLA
- STRADA VICINALE SANTA VITTORIA
- STRADA VALLE OSCURA
-

Permanente	ZONA 1 40,00	ZONA 2 28,00 Riduzione 30,00%	ZONA 3 14,00 Riduzione 65,00%	
Temporanea	ZONA 1 0,70	ZONA 2 0,49 Riduzione 30,00%	ZONA 3 0,25 Riduzione 65,00%	
Mercati Rid. 30%-40%	0,7 30,00%	ZONA 2 0,34 Riduzione 30,00%	ZONA 3 0,17 Riduzione 65,00%	Eventuale aumento/riduzione Ente espressa in %

Tabella Tosap Permanente			
	Categoria	Riduzione	Tariffa
Occupazioni in genere			
	Cat.1 € x mq		28,410
	Cat.2 € x mq		19,880
	Cat.3 € x mq		9,940
	Cat.4 € x mq		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (Riduzione a 1/3 della tariffa ordinaria - Art. 44 c.1 lett. c) D.lgs. 507/93)			
	Cat.1 € x mq	50,00%	14,200
	Cat.2 € x mq	50,00%	9,940
	Cat.3 € x mq	50,00%	4,970
	Cat.4 € x mq	50,00%	
Occupazioni con tende fisse o ritraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione al 30% della tariffa ordinaria - Art. 44 c.2 D.lgs. 507/93)			
	Cat.1 € x mq	30%	8,523
	Cat.2 € x mq	30%	5,964
	Cat.3 € x mq	30%	2,982
	Cat.4 € x mq	30%	
Passi carrabili costruiti direttamente da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione del 50% della tariffa ordinaria Art. 44 c.3 D.lgs. 507/93)			
	Cat.1 € x mq	50%	14,205
	Cat.2 € x mq	50%	9,940
	Cat.3 € x mq	50%	4,970
	Cat.4 € x mq	50%	
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (Riduzione del 50% della tariffa ordinaria Art. 44 c.6 D.lgs. 507/93) (la superficie eccedente i 9 mq. si calcola in ragione del 10%)			
	Cat.1 € x mq	10%	2,840
	Cat.2 € x mq	10%	1,988
	Cat.3 € x mq	10%	0,994
	Cat.4 € x mq	10%	
Divieto di sosta imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 10% della tariffa ordinaria Art. 44 c.8 D.lgs. 507/93)			
	Cat.1 € x mq	10%	2,841
	Cat.2 € x mq	10%	1,988
	Cat.3 € x mq	10%	0,994
	Cat.4 € x mq	10%	
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (Riduzione al 10% della tariffa ordinaria Art. 44 c.9 D.lgs. 507/93)			
	Cat.1 € x mq	10%	2,841
	Cat.2 € x mq	10%	1,988
	Cat.3 € x mq	10%	0,994
	Cat.4 € x mq	10%	0,000
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante (Riduzione 30% della tariffa ordinaria Art. 44 c.10 D.lgs. 507/93)			
	Cat.1 € x mq	50%	14,205
	Cat.2 € x mq	50%	9,940
	Cat.3 € x mq	50%	4,970
	Cat.4 € x mq	50%	0,000
Occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico (Art. 44 c.12 D.lgs. 507/93)			
	Cat.1 € x mq		28,410
	Cat.2 € x mq		19,880
	Cat.3 € x mq		9,940
	Cat.4 € x mq		0,000
Distributori di Tabacchi (Art. 48 c.7 D.lgs. 507/93)			
	Cat.1 € x mq		28,410
	Cat.2 € x mq		19,880
	Cat.3 € x mq		9,940
	Cat.4 € x mq		0,000

Tariffe 2021	Coefficiente	Tariffe 2021	Coefficiente ente	Tariffe 2021	Coefficiente ente	Tariffe 2021	Coefficiente ente	Aumento/Riduzione Tariffe
ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4		
28,80	0,72							28,80
		19,88	0,71					19,88
				9,94	0,71			9,94
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14,40	0,36							14,40
		10,08	0,36					10,08
				5,04	0,36			5,04
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8,80	0,22							8,80
		6,16	0,22					6,16
				3,08	0,22			3,08
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14,40	0,36							14,40
		10,08	0,36					10,08
				5,04	0,36			5,04
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3,20	0,08							3,20
		2,24	0,08					2,24
				1,12	0,08			1,12
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3,20	0,08							3,20
		2,24	0,08					2,24
				1,12	0,08			1,12
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3,20	0,08							3,20
		2,24	0,08					2,24
				1,12	0,08			1,12
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14,40	0,36							14,40
		10,08	0,36					10,08
				5,04	0,36			5,04
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28,80	0,72							28,80
		19,88	0,71					19,88
				9,94	0,71			9,94
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28,80	0,72							28,80
		19,88	0,71					19,88
				9,94	0,71			9,94
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

DIFFERENZA

0%	0,39
0%	0,00
0%	0,00
0%	#DIV/0!
0%	0,20
0%	0,14
0%	0,07
0%	#DIV/0!
0%	0,28
0%	0,20
0%	0,10
0%	#DIV/0!
0%	0,19
0%	0,14
0%	0,07
0%	#DIV/0!
0%	0,36
0%	0,25
0%	0,13
0%	#DIV/0!
0%	0,36
0%	0,25
0%	0,13
0%	#DIV/0!
0%	0,36
0%	0,25
0%	0,13
0%	#DIV/0!
0%	0,19
0%	0,14
0%	0,07
0%	#DIV/0!
0%	0,39
0%	0,00
0%	0,00
0%	#DIV/0!
0%	0,39
0%	0,00
0%	0,00
0%	#DIV/0!



Tabella Tosap Temporanea					
	Riduzione	Cat.1	Cat.2	Cat.3	Cat.4
Occupazioni ordinarie del suolo					
Giornaliera		2,8400	1,9900	0,9900	0,0000
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00		1,8900	1,3200	0,6600	0,0000
Dalle ore 14:00 alle ore 20:00		0,7100	0,5000	0,2500	0,0000
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00		0,2370	0,1700	0,0800	0,0000
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo Riduzione a 1/3 della tariffa ordinaria					
Giornaliera	Riduzione	Cat.1	Cat.2	Cat.3	Cat.4
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	50,00%	1,4200	0,9950	0,4950	0,0000
Dalle ore 14:00 alle ore 20:00	50,00%	0,9450	0,6600	0,3300	0,0000
Dalle ore 14:00 alle ore 20:00	50,00%	0,3550	0,2500	0,1250	0,0000
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00	50,00%	0,1185	0,0850	0,0400	0,0000
Occupazioni con tende fisse o ritraibili Riduzione al 30% della tariffa ordinaria					
Giornaliera	Riduzione	Cat.1	Cat.2	Cat.3	Cat.4
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	30,00%	0,8570	0,5970	0,2970	0,0000
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	30,00%	0,5670	0,3960	0,1980	0,0000
Dalle ore 14:00 alle ore 20:00	30,00%	0,2130	0,1500	0,0750	0,0000
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00	30,00%	0,0711	0,0510	0,0240	0,0000
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti - Riduzione al 50% della tariffa ordinaria					
Giornaliera	Riduzione	Cat.1	Cat.2	Cat.3	Cat.4
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	50,00%	1,4200	0,9950	0,4950	0,0000
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	50,00%	0,9450	0,6600	0,3300	0,0000
Dalle ore 14:00 alle ore 20:00	50,00%	0,3550	0,2500	0,1250	0,0000
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00	50,00%	0,1185	0,0850	0,0400	0,0000
Occupazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Riduzione al 20% della tariffa ordinaria					
Giornaliera	Riduzione	Cat.1	Cat.2	Cat.3	Cat.4
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	20,00%	0,5680	0,3980	0,1980	0,0000
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	20,00%	0,3780	0,2640	0,1320	0,0000
Dalle ore 14:00 alle ore 20:00	20,00%	0,1420	0,1000	0,0500	0,0000
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00	20,00%	0,0474	0,0340	0,0160	0,0000
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - Riduzione al 50% della tariffa ordinaria					
Giornaliera	Riduzione	Cat.1	Cat.2	Cat.3	Cat.4
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	50,00%	1,4200	0,9950	0,4950	0,0000
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	50,00%	0,9450	0,6600	0,3300	0,0000
Dalle ore 14:00 alle ore 20:00	50,00%	0,3550	0,2500	0,1250	0,0000
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00	50,00%	0,1185	0,0850	0,0400	0,0000
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate - Riduzione al 50% della tariffa ordinaria					
Giornaliera	Riduzione	Cat.1	Cat.2	Cat.3	Cat.4
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	50,00%	1,4200	0,9950	0,4950	0,0000
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	50,00%	0,9450	0,6600	0,3300	0,0000
Dalle ore 14:00 alle ore 20:00	50,00%	0,3550	0,2500	0,1250	0,0000
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00	50,00%	0,1185	0,0850	0,0400	0,0000
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive Riduzione al 20% della tariffa ordinaria					
Giornaliera	Riduzione	Cat.1	Cat.2	Cat.3	Cat.4
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	20,00%	0,5680	0,3980	0,1980	0,0000
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00	20,00%	0,3780	0,2640	0,1320	0,0000
Dalle ore 14:00 alle ore 20:00	20,00%	0,1420	0,1000	0,0500	0,0000
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00	20,00%	0,0474	0,0340	0,0160	0,0000
Occupazioni Temporanee caratteristiche					
		Cat.1	Cat.2	Cat.3	Cat.4
Occupazioni del sottosuolo/soprasuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni	Fino 1km.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	> a 1 Km.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Le tariffe per le occupazioni di cui al punto precedente sono maggiorate	del 30% se di durata non superiore a 30 giorni				
	del 50% se di durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni				

Tariffe 2021	Coeffi ciente	Tariffe 2021	Coeffici ente	Tariffe 2021	Coeffici ente	Tariffe 2021	Coeffici ente
ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4	
2,00	2,85	1,99	4,07	1,99	8,13	#DIV/0!	#DIV/0!
1,32	1,89	1,32	2,7	1,32	5,39	#DIV/0!	#DIV/0!
0,50	0,72	0,50	1,03	0,50	2,05	#DIV/0!	#DIV/0!
0,18	0,25	0,17	0,35	0,17	0,7	#DIV/0!	#DIV/0!
1,00	1,43	1,00	2,04	1,00	4,07	#DIV/0!	#DIV/0!
0,67	0,95	0,66	1,35	0,66	2,7	#DIV/0!	#DIV/0!
0,25	0,36	0,25	0,52	0,25	1,03	#DIV/0!	#DIV/0!
0,09	0,13	0,09	0,18	0,09	0,35	#DIV/0!	#DIV/0!
0,60	0,86	0,60	1,22	0,60	2,44	#DIV/0!	#DIV/0!
0,40	0,57	0,40	0,81	0,40	1,62	#DIV/0!	#DIV/0!
0,15	0,22	0,15	0,31	0,15	0,62	#DIV/0!	#DIV/0!
0,06	0,08	0,05	0,11	0,05	0,21	#DIV/0!	#DIV/0!
1,00	1,43	1,00	2,04	1,00	4,07	#DIV/0!	#DIV/0!
0,67	0,95	0,66	1,35	0,66	2,7	#DIV/0!	#DIV/0!
0,25	0,36	0,25	0,52	0,25	1,03	#DIV/0!	#DIV/0!
0,09	0,13	0,09	0,18	0,09	0,35	#DIV/0!	#DIV/0!
0,40	0,82	0,40	0,82	0,40	1,63	#DIV/0!	#DIV/0!
0,26	0,54	0,26	0,54	0,26	1,08	#DIV/0!	#DIV/0!
0,10	0,21	0,10	0,21	0,10	0,41	#DIV/0!	#DIV/0!
0,03	0,07	0,03	0,07	0,03	0,14	#DIV/0!	#DIV/0!
1,00	2,04	1,00	2,04	1,00	4,07	#DIV/0!	#DIV/0!
0,66	1,35	0,66	1,35	0,66	2,7	#DIV/0!	#DIV/0!
0,25	0,52	0,25	0,52	0,25	1,03	#DIV/0!	#DIV/0!
0,09	0,18	0,09	0,18	0,09	0,35	#DIV/0!	#DIV/0!
1,00	2,04	1,00	2,04	1,00	4,07	#DIV/0!	#DIV/0!
0,66	1,35	0,66	1,35	0,66	2,7	#DIV/0!	#DIV/0!
0,25	0,52	0,25	0,52	0,25	1,03	#DIV/0!	#DIV/0!
0,09	0,18	0,09	0,18	0,09	0,35	#DIV/0!	#DIV/0!
0,40	0,57	0,40	0,82	0,40	1,63	#DIV/0!	#DIV/0!
0,27	0,38	0,26	0,54	0,26	1,08	#DIV/0!	#DIV/0!
0,11	0,15	0,10	0,21	0,10	0,41	#DIV/0!	#DIV/0!
0,04	0,05	0,03	0,07	0,03	0,14	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

del 100% se di durata superiore a 180 giorni

0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

CANONE dehors		
I ZONA	II ZONA	III ZONA
0,277	0,194	0,097

Comune di Porto San Giorgio

CAT. IV

Aum. 50%

Spec. NO

Permanente

ZONA 1 40,00 RIDUZIONE 40,00

Temporanea

ZONA 1 0,70 RIDUZIONE 0,70

Eventuale aumento/riduzione Ente espressa in %

TIPOLOGIA E SUPERFICI	GG	Tariffe 2019	Tariffe 2021	Coefficiente	Aumento/Riduzione Tariffe	DIFFERENZA
CATEGORIA NORMALE						
1,00 MQ		13,43	13,60	0,34	13,60	0,00%
>1,00 MQ = 5,00 MQ		20,14	20,40	0,51	20,40	0,00%
>5,00 MQ = 8,00 MQ		30,21	30,40	0,76	30,40	0,00%
>8,00 MQ		40,28	40,40	1,01	40,40	0,00%
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA						
1,00 MQ		26,86	26,93	98,00%	26,93	0,00%
>1,00 MQ = 5,00 MQ		40,28	40,39	98,00%	40,39	0,00%
>5,00 MQ = 8,00 MQ		50,35	50,46	66,00%	50,46	0,00%
>8,00 MQ		60,43	60,60	50,00%	60,60	0,00%
DIFFUSIONI VARIE						
VOLANTINAGGIO CN	1	2,58	2,58	3,69	2,58	0,00%
SONORA CN	1	7,75	7,76	11,08	7,76	0,00%
STRISCIONI 1 mq CN	15	13,43	13,44	1,28	13,44	0,00%
STRISCIONI > 1 mq CN	15	20,14	20,16	1,92	20,16	0,00%
AUTOMEZZI inf 30 q.li		74,37	74,40	1,86	74,40	0,00%
AUTOMEZZI sup 30 q.li		111,55	111,60	2,79	111,60	0,00%
MOTOVEICOLI		37,18	37,20	0,93	37,20	0,00%
RIMORCHI inf 30 q.li		74,37	74,40	1,86	74,40	0,00%
RIMORCHI sup 30 q.li		111,55	111,60	2,79	111,60	0,00%
Pubbl.veic./interna 1 mq		13,43	13,60	0,34	13,60	0,00%
Pubbl.veic./esterna 1mq		13,43	13,60	0,34	13,60	0,00%
Pubbl.veic./esterna>1mq		20,14	20,40	0,51	20,40	0,00%
Pubbl.veic./esterna>5,51 mq <8,50		30,21	30,40	0,76	30,40	0,00%
Pubbl.veic./esterna>8,50 mq		40,28	40,40	1,01	40,40	0,00%
Pannelli luminosi CN 1 MQ		41,32	41,60	1,04	41,60	0,00%
Pannelli luminosi CN >1 MQ		61,97	62,00	1,55	62,00	0,00%
Pannelli lum. in proprio CN 1 MQ		20,66	20,80	0,52	20,80	0,00%
Pannelli lum. in proprio CN >1 MQ		30,98	31,20	0,78	31,20	0,00%
Proiezioni/diap. CN	1	2,58	2,58	3,69	2,58	0,00%
Aeromobili	1	61,97	61,97	88,53	61,97	0,00%
Palloncini frenati	1	30,99	31,00	44,28	31,00	0,00%
Locandine CN 1 mq	30	1,34	1,47	0,07	1,47	0,00%
Locandine Cn >1mq	30	2,01	2,10	0,1	2,10	0,00%

Eventuale aumento/riduzione Ente espressa in %

Tariffe 2019	Tariffe 2021	Coefficiente	Aumento/Riduzione Tariffe	DIFFERENZA
1,34	1,34	1,92	1,34	0,00%
2,01	2,02	2,88	2,02	0,00%
3,02	3,02	4,32	3,02	0,00%
4,03	4,03	5,76	4,03	0,00%
2,69	2,69	100,00%	2,69	0,00%
4,03	4,03	100,00%	4,03	0,00%
5,04	5,05	67,00%	5,05	0,00%
6,04	6,04	50,00%	6,04	0,00%

DEFINIRE MODALITA' DI APPLICAZIONE CANONE UNICO SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE QUANTO IN TABELLA

FasciaMq	Tipo	x005F_x005	Mq	a_x005F_	Coeff	va_x005	Totale	Tariffa 2020	Tariffa 2021	Totale	Diff. Tar 20/21
Fino 1Mq	CN - OPACO	509	509	0	0	0	€ 6.835,87	€ 13,43	13,60	€ 6.922,40	€ 0,17
Fino 1Mq	CN - LUM	142	142	0	0	0	€ 3.814,12	€ 26,86	26,93	€ 3.824,06	€ 0,07
Da 1,1 a 5 Mq	CN - OPACO	589	1520,5	0	0	0	€ 30.622,87	€ 20,14	20,27	€ 30.820,54	€ 0,13
Da 1,1 a 5 Mq	CN - LUM	369	954,5	0	0	0	€ 38.447,26	€ 40,28	40,33	€ 38.494,99	€ 0,05
Da 5,1 a 8 Mq	CN - OPACO	80	520,5	0	0	0	€ 15.724,31	€ 30,21	30,40	€ 15.823,20	€ 0,19
Da 5,1 a 8 Mq	CN - LUM	49	335	0	0	0	€ 16.867,25	€ 50,35	50,47	€ 16.907,45	€ 0,12
Oltre 8 Mq	CN - LUM	31	412,5	0	0	0	€ 24.927,38	€ 60,43	60,80	€ 25.080,00	€ 0,37
Oltre 8 Mq	CN - OPACO	40	784	0	0	0	€ 31.579,52	€ 40,28	40,54	€ 31.783,36	€ 0,26
AUTOMEZZO INF.	CN	61	63	0	0	0	€ 4.685,31	€ 74,37	74,40	€ 4.687,20	€ 0,03
AUTOMEZZO SUP.	CN	5	5	0	0	0	€ 557,80	€ 111,55	111,60	€ 558,00	€ 0,05
						tot	€ 174.061,68			€ 174.901,19	€ 839,51
ZONA DUE	CASSONETTO PUBBLICITARIO	2	2	0	0	0	€ 39,76	€ 19,88	19,88	€ 39,76	€ 0,00
ZONA DUE	CHIOSCO	2	25	0	0	0	€ 497,09	€ 19,88	19,88	€ 497,00	-€ 0,00
ZONA DUE	FIORIERA	2	9	0	0	0	€ 178,95	€ 19,88	19,88	€ 178,92	-€ 0,00
ZONA DUE	INSEGNA	9	10	0	0	0	€ 198,80	€ 19,88	19,88	€ 198,80	€ 0,00
ZONA DUE	OCCUP.SOPRASSUOLO	8	1389	0	0	0	€ 13.806,66	€ 9,94	10,08	€ 14.001,12	€ 0,14
ZONA DUE	OCCUPAZIONE SUOLO	8	89	0	0	0	€ 1.769,32	€ 19,88	19,88	€ 1.769,32	€ 0,00
ZONA DUE	TENDA	9	58	0	0	0	€ 346,26	€ 5,97	6,16	€ 357,28	€ 0,19
ZONA DUE	SER.AUT. O MIN.CENTRO	3	8200	0	0	0	€ 133,45	€ 44,48	22,14	€ 400,35	-€ 22,34
ZONA UNO	SER.AUT. O MIN.CENTRO	3	8200	0	0	0	€ 133,45	€ 44,48	31,68	€ 95,04	-€ 12,80
ZONA UNO	BACHECA	4	8	0	0	0	€ 227,28	€ 28,41	28,80	€ 230,40	€ 0,39
ZONA UNO	TENDA	253	1350	0	0	0	€ 11.502,00	€ 8,52	8,80	€ 11.880,00	€ 0,28
ZONA UNO	TETTOIA	4	36	0	0	0	€ 511,20	€ 14,20	14,40	€ 518,40	€ 0,20
ZONA UNO	OCCUPAZIONE SUOLO	39	164	0	0	0	€ 4.659,24	€ 28,41	28,80	€ 4.723,20	€ 0,39
ZONA UNO	OCCUP.SOPRASSUOLO	20	1411	0	0	0	€ 20.036,20	€ 14,20	14,40	€ 20.318,40	€ 0,20
ZONA UNO	INSEGNA	43	52	0	0	0	€ 1.477,32	€ 28,41	28,80	€ 1.497,60	€ 0,39
ZONA UNO	FIORIERA	6	21	0	0	0	€ 596,61	€ 28,41	28,80	€ 604,80	€ 0,39
ZONA UNO	CHIOSCO	10	103	0	0	0	€ 2.926,23	€ 28,41	28,80	€ 2.966,40	€ 0,39

ZONA UNO	FARETTO	2	4	0	0	0	€ 56,80	€ 14,20	14,40	€ 57,60	€ 0,20
ZONA UNO	CASSONETTO PUBBLICITARIO	26	28	0	0	0	€ 397,60	€ 14,20	14,40	€ 403,20	€ 0,20
ZONA UNO	CAVALLETTO	4	10	0	0	0	€ 284,10	€ 28,41	28,80	€ 288,00	€ 0,39
		2		0	0	0					
ZONA DUE	PASSO CARR.COMUNALE NON	4	14	0	0	0	€ 27,86	€ 1,99	2,24	€ 31,36	€ 0,25
ZONA DUE	PASSO CARRABILE	915	3445	0	0	0	€ 34.243,30	€ 9,94	10,08	€ 34.725,60	€ 0,14
ZONA UNO	PASSO CARRABILE	2280	8156,74	0	0	0	€ 115.825,71	€ 14,20	14,40	€ 117.457,06	€ 0,20
ZONA UNO	PASSO CARR.COMUNALE NON	16	54	0	0	0	€ 153,36	€ 2,84	3,20	€ 172,80	€ 0,36
ZONA UNO	PASSO CARR.DIS.CARBUR.	4	140	0	0	0	€ 1.988,00	€ 14,20	14,40	€ 2.016,00	€ 0,20
		2		0	0	0					
						tot	€ 212.016,55			€ 215.428,41	€ 3.411,86